FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE 60121 ANCONA - P.zza del Plebiscito 2 - tel. 071/54343 C.F. 93004690421 fax 071/2083436 info@federazioneingegnerimarche.it federazioneingegneri.marche@ingpec.eu

Ancona 15/11/2010

Prot. n. 134

Ai Sig.ri Sindaci di tutti i Comuni della Regione - LORO SEDI
Ai Responsabili/Dirigenti dei Settori Edilizia/Urbanistica di tutti i Comuni della Regione
LORO SEDI
Alle Provincie Settore Genio civile e Protezione civile - LORO SEDI
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri - ROMA
A tutti gli Ordini e Consulte degli Ingegneri d'Italia - LORO SEDI
Ad altri Ordini e Collegi professionali delle Marche - LORO SEDI
Ai delegati degli Ordini Ingegneri presso le Commissioni edilizie – LORO INDIRIZZI
A tutti gli iscritti all'Albo professionale - LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Competenze professionali - Sentenza Tar Campania n.9772/2010. COMUNICAZIONI.

Si comunica che è stata emanata dal T.A.R. Campania-Salerno la Sentenza n. 9772 del 28.6.2010, che si allega alla presente, con la quale è stato annullato un permesso di costruire riguardante la sopraelevazione di un fabbricato ad uso abitativo sulla base di un progetto redatto da un geometra. Si segnala che tale Sentenza, implementando la nota giurisprudenza in materia già segnalata da questa Federazione con lettera prot.n. 59 del 27/04/2010, che si allega alla presente, specifica che tra gli specifici compiti dell'Amministrazione Comunale, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, vi è anche quello di accertarsi che la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente ed adeguatamente preparato in relazione alla natura e all'importanza della costruzione.

Si esortano pertanto quanti in indirizzo ad attenersi a tale disposizione affinchè, in sede di rilascio dei permessi di costruire, ovvero nell'ambito di altre procedure urbanistico-edilizie, venga compiuta un'attenta valutazione, al fine di verificare se il progetto presentato rientri o meno nella competenza professionale dei progettisti, denegando il titolo nei casi in cui l'accertamento abbia carattere negativo e, in caso di valutazione viceversa positiva, esplicitando in sede di rilascio del titolo le ragioni per le quali si ritiene che quel determinato progetto possa farsi rientrare nella competenza professionale di colui che lo ha redatto, specie se si tratta di progetto di una certa complessità.

In definitiva si richiama l'attenzione delle P.A. sui seguenti aspetti ormai chiariti dalla giurisprudenza:

- 1. la **legittimità dei titoli edilizi** deve essere valutata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione; pertanto le **norme disciplinanti il riparto delle competenze** tra le diverse categorie di professionisti tecnici sono **presupposto giuridico** imprescindibile per il corretto **rilascio dei titoli** ad aedificandum;
- 2. la P.A., prima di rilasciare un titolo ad aedificandum è tenuta a verificare se il progetto proposto sia stato redatto da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale e in particolare se il redattore del progetto sia effettivamente abilitato al tipo di opera progettata per assicurare che la compilazione dei progetti stessi sia affidata al professionista competente ex lege;

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE 60121 ANCONA - P.zza del Plebiscito 2 - tel. 071/54343 C.F. 93004690421 fax 071/2083436 info@federazioneingegnerimarche.it federazioneingegneri.marche@ingpec.eu

3. nei casi in cui le caratteristiche di un progetto costruttivo siano **oggettivamente tali da far dubitare** della competenza professionale del progettista, **l'Amministrazione deve adeguatamente motivare sulle ragioni per cui ritiene sufficiente tale competenza**.

Quanto sopra viene comunicato non solo a doverosa tutela della professione, ma anche a protezione dell'interesse pubblico e dei diritti del cittadino.

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

(Ing. Pasquale Ubaldi)

Verfuell bolch.

ALLEGATI: Sentenza TAR Campania n.9772/2010

Nota Federazione prot.n. 59 del 27/04/2010

N. 09772/2010 REG.SEN. N. 01901/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1901 del 2007, proposto da: Viscardi Maria, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Vella, con domicilio eletto presso Alessandro Vella Avv. * . * in Salerno, c.so V.Emanuele,170/A c/o Spiezia;

contro

Comune di S. Marzano Sul Sarno, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Vuolo, con domicilio eletto presso Luigi Vuolo Avv. * . * in Salerno, largo Plebiscito, 6;

nei confronti di

Viscardi Raffaella, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Maria Marenghi, con domicilio eletto presso Enzo Maria Marenghi Avv. *.* in Salerno, via Velia N.15;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del permesso di costruire 5.6.2006 n. 26, rilasciato dal Comune di San Marzano del Sarno, per la realizzazione di una sopraelevazione al primo piano di un fabbricato (atto impugnato col ricorso introduttivo); 2) del permesso in variante del 26.3.2007, rilasciato per la realizzazione di un sottotetto sovrastante la

sopraelevazione assentita; 3) del permesso in variante del 13.11.2007, rilasciato per l'ampliamento del sottotetto assentito in variante (atti impugnati con motivi aggiunti).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di S. Marzano Sul Sarno e di Viscardi Raffaella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Col ricorso introduttivo del giudizio, la sig.ra Maria Viscardi ha impugnato il permesso di costruire 5.6.2006 n. 26, rilasciato dal Comune di San Marzano del Sarno in favore della sig.ra Raffaela Viscardi, per una sopraelevazione al primo piano di un fabbricato iscritto in Catasto urbano al fl. 5, part. 587.

La ricorrente, dopo avere fatto presente di essere proprietaria di un terreno e di un fabbricato adiacenti all'immobile in costruzione, deduce varie violazioni della normativa di settore, legate principalmente al mancato rispetto delle distanze legali ed all'autorizzazione di una cubatura superiore di ben il 127% rispetto a quella massima astrattamente ammissibile. Segnala infine che, nonostante la previsione di pilastrature in cemento armato, l'opera è stata progettata da un geometra, in spregio all'artt. 16 e segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che abilita tale categoria professionale solo a modeste costruzioni civili.

Con successivi motivi aggiunti, il gravame è stato esteso ai due permessi in variante del 26.3.2007 (realizzazione di un sottotetto sovrastante la sopraelevazione assentita col permesso n. 26/2006) e del 13.11.2007 (ampliamento del sottotetto assentito in variante), perché inficiati da invalidità derivata e da vizi propri, avendo tali atti contribuito ad aumentare in modo ancora più abnorme una volumetria già assentita in misura eccessiva a quella legale.

Resiste con controricorso la P.A., eccependo in primis l'inammissibilità del ricorso (per tardività, per carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente e per omessa notifica al geometra progettista) e secondariamente l'infondatezza del complessivo gravame.

Su istanza di parte ricorrente, la domanda di sospensione degli effetti degli atti impugnati è stata abbinata al merito.

All'udienza del 27.5.2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Devono preliminarmente affrontarsi le censure di rito avanzate dall'Amministrazione resistente.

Si sostiene innanzitutto la tardività del gravame, per essere il fabbricato, al momento della proposizione del ricorso, in avanzata fase di realizzazione.

L'eccezione è infondata va respinta.

E vero che, ai fini dell'impugnativa di un titolo edilizio, tutte le volte in cui si deducono censure quali l'assoluta inedificabilità dell'area od il mancato rispetto delle distanze legali, il termine di cui all'art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 decorre non dalla pubblicità dell'atto o dalla conclusione dei lavori, ma dalla piena conoscenza dell'iniziativa in corso (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 17 gennaio 2007 n. 39; TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 10 settembre 2008 n. 4039).

Tuttavia, detta piena conoscenza deve essere provata, da chi eccepisce la tardività del ricorso, in forma rigorosa, certa ed inequivocabile, con la precisazione che il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base di mere presunzioni che non assurgono a dignità di prova, in quanto, ai fini della decorrenza del termine per

l'impugnazione, non può dirsi sufficiente la probabilità che l'interessato in un determinato momento abbia avuto cognizione dell'atto contro il quale ha prodotto ricorso, pena la violazione dei principi stabiliti dagli artt. 24 e 113 Cost., secondo cui tutti possono agire in giudizio contro gli atti della Pubblica Amministrazione, a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2008 n. 3150).

Tanto premesso, gli unici indici certi di attribuzione di una data al momento in cui la ricorrente può avere preso esatta contezza della consistenza dell'opera realizzanda emergono, in atti, dall'istanza di accesso formulata il 6.9.2007 e dalla relazione tecnica di parte, redatta in data 19.10.2007 dall'ing. Saverio Viscardi ed allegata al ricorso introduttivo, laddove si precisa che, all'epoca, la nuova fabbrica risultava "già edificata al grezzo" (vds. pag. 1).

Ma anche a volere agganciare il momento della piena conoscenza alla data più remota tra le due (ossia a quella della domanda di accesso, che risale al 6.9.2007), ugualmente si ricava l'assoluta tempestività del ricorso, che è stato notificato al Comune ed alla controinteressata il 14.11.2007, e ciò in considerazione della sospensione dei termini processuali nel periodo estivo.

Pure infondata è l'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, per non avere ella esibito in giudizio i titoli di proprietà del fabbricato confinante.

Per vero, infatti, aldilà della reale consistenza del rogito versato in atti, la posizione legittimante di titolare del terreno e del fabbricato limitrofi trova un duplice riconoscimento sia nella relazione tecnica dell'ing. Saverio Viscardi, sia nell'avvenuto rilascio del titolo edilizio da parte del Comune, a fronte di un'istanza di accesso in cui l'istante si definiva, per l'appunto, proprietaria del fabbricato contermine.

Resta ora da verificare l'ultima eccezione in rito: quella in cui si sostiene la violazione dell'onere di notificare il ricorso anche al geometra progettista, la cui competenza professionale viene posta in discussione.

Anche tale questione è destituita di fondamento.

In disparte l'obiezione per cui, all'eventuale accoglimento della censura, farebbe al più seguito un obbligo d'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, osserva il collegio che, nel presente giudizio, il progettista è portatore di un interesse di mero fatto allo svolgimento della lite, il cui esito non gli è in alcun modo opponibile ex art. 2909 c.c.

Si perverrebbe a conclusione opposta, laddove si disputasse non di un contratto tra privati, ma di un incarico connesso all'esecuzione di un'opera pubblica, dato che, dall'accoglimento della censura riguardante l'incompetenza professionale del tecnico progettista e dal conseguente obbligo per l'Amministrazione di conformarsi al contenuto della decisione, discenderebbe l'invalidazione del provvedimento d'incarico, rendendosi così necessaria la previa notifica del ricorso al professionista (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 13 dicembre 1989 n. 888).

Venendo quindi al merito del ricorso, appare pregiudiziale l'esame del motivo riguardante la competenza del progettista incaricato.

A tal proposito, occorre rilevare che, prima del rilascio di un titolo edilizio, l'Autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura ed importanza della costruzione, in quanto le norme che regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle opere, a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia dell'incolumità delle persone (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 13 dicembre 2006 n. 3441).

E' dunque illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell'opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista (cfr. TAR Sicilia-Catania 13 ottobre 1995 n. 2327; TAR Toscana, Sez. II, 17 aprile 1989 n. 144), spettando al giudice amministrativo il sindacato sulla valutazione circa l'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (cfr. TAR Abruzzo 28 settembre 1999 n. 547).

E poiché, pur a fronte di una progettazione che prevede la realizzazione di strutture in cemento armato, gli atti autorizzativi nulla espongono circa le ragioni per le quali l'opera ricade nella competenza professionale del geometra, ne consegue che questi ultimi devono essere annullati, salvi restando i successivi provvedimenti dell'Amministrazione, tenuta a ripronunciarsi sulle istanze avanzate dalla sig.ra Raffaela Viscardi.

L'obbligo di una nuova pronuncia in sede amministrativa consente di dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Stante la natura della lite, possono compensarsi tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui alla motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salvi restando i successivi provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Mele, Presidente FF

Giovanni Sabbato, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/06/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLE MARCHE 60121 ANCONA - P.zza del Plebiscito 2 - tel. 071/2075392 C.F. 93004690421 fax 071/206845

Ancona 27/04/2010

Prot. n. 59 Circ. n. 02-bis

Ai Sigg.ri Sindaci di tutti i Comuni della regione Marche LORO SEDI

Ai Responsabili/Dirigenti dei Settori Edilizia/Urbanistica di tutti i Comuni della regione Marche LORO SEDI

Alle Province della regione Marche Settore Genio civile e Protezione civile LORO SEDI

Alla Regione Marche ANCONA

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ROMA

A tutti gli Ordini e Consulte degli Ingegneri d'Italia LORO SEDI

Ad altri Ordini e Collegi professionali delle Marche LORO SEDI

Ai delegati degli Ordini Ingegneri presso le Commissioni edilizie LORO INDIRIZZI

A tutti gli iscritti all'Albo professionale LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Competenze professionali ingegneri e geometri - Sentenza Corte di Cassazione n. 19292/2009.

COMUNICAZIONI

Vista la Sentenza Corte di Cassazione n. 19292/2009 e considerate:

- le analoghe disposizioni degli altri Ordini/Consulte d'Italia
- la delibera n. 2 del 27/02/2010 approvata dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia con la quale tra l'altro si deliberava di dare la massima diffusione alla sentenza in oggetto

(http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Parcelle/Verbale_Assemblea_Roma_27-02-2010.pdf), stante la necessità di:

- tutelare la collettività attraverso il rispetto dei limiti professionali assicurando che la compilazione dei progetti e Direzione Lavori sia affidata a chi abbia una adeguata preparazione, condizione necessaria per la qualità della prestazione professionale;
- esercitare un'azione preventiva al fine di evitare eventuali contenziosi, si diffondono per opportuna informazione i seguenti documenti reperibili agli indirizzi evidenziati:

1. SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 19292/2009

(http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Normativa/Sentenze/corte_cassazione_sentenza_19292-2009.pdf);

2. **CIRCOLARE CNI N. 277 DEL 04/11/2009** con la quale trasmette una nota elaborata dal Centro Studi del CNI sulla sentenza in oggetto

(http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Parcelle/CNI_circ_277-2009.pdf);

3. CIRCOLARE CNI N. 297 DEL 20/01/2010 avente ad oggetto: Limiti competenze geometri. Parere legale

(http://www.ordineingegneri.ancona.it/Ordine/Parcelle/CNI_circ_297-2010.pdf).

Si sottolinea che con la sentenza in oggetto la Suprema Corte, nel ribadire alcuni principi noti, nega definitivamente che vi possa essere qualunque forma di <u>"subordinazione"</u> dell'ingegnere rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra). In particolare, la pronuncia citata ribadisce con nettezza che:

- l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva dell'ingegnere (e dell'architetto);
- la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;
- <u>i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.</u>

La Corte considera, come da tempo affermato dagli Ordini provinciali e dalle Federazioni/Consulte Ingegneri, la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenze.

Di conseguenza, la Corte censura come <u>"illegittime"</u> tutte quelle prassi, cui alcuni professionisti con competenze inadeguate all'incarico hanno fatto e fanno ricorso, dirette ad eludere i limiti posti dall'ordinamento attraverso il sostanziale "subappalto" di parte della prestazione di progettazione (quella più complessa) a professionisti con un superiore livello di competenze.

Si richiama pertanto l'attenzione delle SS.LL. in indirizzo affinché si operi nel rispetto, ognuno nel proprio ruolo e funzioni, dei dettati della sentenza n. 19292/2009 in oggetto.

A titolo esemplificativo i principi enunciati nella Sentenza **devono trovare piena applicazione** nei casi di:

- progettazione di fabbricati in cemento armato anche di modeste dimensioni
- conferimento di **incarichi di Responsabile Unico del Procedimento** ex art. 10 D.Lgs.163/2006 (il comma 5 richiede "titolo di studio" adeguato alla natura dell'intervento da realizzare)
- conferimento degli **incarichi nelle commissioni di collaudo** anche a dipendenti delle P.A.(il comma 2 bis dell'art. 120 del D.Lgs.163/2006 richiede "elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo")
- **progettazione impianti** di cui al D.M. 37/2008 qualora essi afferiscano alla realizzazione di un manufatto la cui progettazione sia riservata alla competenza di un ingegnere. Naturalmente **la Suprema Corte non vieta forme di sinergia** fra professionisti anche di diversa

formazione e livello di competenza; in tali casi però è sempre il professionista in possesso del titolo accademico più elevato a dover assumere il coordinamento e la direzione dell'attività progettuale nonché la responsabilità con la sottoscrizione dell'intero progetto.

In particolare si richiama l'attenzione delle P.A. sui seguenti aspetti chiariti dalla giurisprudenza:

1. la **legittimità dei titoli edilizi** deve essere valutata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione; pertanto le **norme disciplinanti il riparto delle**

competenze tra le diverse categorie di professionisti tecnici sono **presupposto giuridico** imprescindibile per il corretto **rilascio dei titoli** ad aedificandum

- 2. la P.A., prima di rilasciare un titolo ad aedificandum è tenuta a verificare se il progetto proposto sia stato redatto da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale ed in particolare se il redattore del progetto sia effettivamente abilitato al tipo di opera progettata per assicurare che la compilazione dei progetti stessi sia affidata al professionista competente ex lege
- 3. nei casi in cui le caratteristiche di un progetto costruttivo siano **oggettivamente tali da far dubitare** della competenza professionale del progettista, **l'Amministrazione deve adeguatamente motivare sulle ragioni per cui ritiene sufficiente tale competenza**.

Quanto sopra viene comunicato non solo a doverosa difesa dei diritti propri della categoria, ma a protezione dell'interesse pubblico, alla salvaguardia del profilo etico della professione e dei diritti del cittadino.

IL PRESIDENTE della Federazione Ing. Pasquale Ubaldi

tofull bolch.

